

SENTENZA

n° 338/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

PUBBLICATA

il 26 APR. 2017

Composta dai signori Magistrati:

N° 740/15
RG.

dott. Stefano Brusati

Presidente

C.RON. 1844

dott. Claudio Bisi

Consigliere rel.

dott.ssa Susanna Mantovani

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1

nella causa di appello iscritta al n.740/15 r.g. posta in decisione all'udienza collegiale del 16.3.17 promossa da:

Inail, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti dall' presso la quale, nell'Ufficio legale della sede di Bologna, e' elettivamente domiciliato

parte appellante

CONTRO

... rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata al ricorso di primo grado dall'Av. ... e elettivamente domiciliata in Bologna presso il predetto difensore

parte appellata

Conclusioni delle parti:

quelle di cui ai rispettivi atti

La Corte, udita la relazione del Consigliere dott.Claudio Bisi, letti gli atti ed i documenti di causa , sulle conclusioni delle parti sopra epigrafate ha così deciso

FATTO E DIRITTO

L'odierna parte appellata,premessata una pregressa sentenza inter partes, che aveva ritenuto illegittimo l'apposizione del termine a pregressi contratti di lavoro e statuito la relativa conversione a tempo indeterminato,allegava che le mansioni disimpegnate in precedenza erano di natura impiegatizia e,quindi, illegittimo si appalesava l'esercizio dello ius variandi datoriale finalizzato alla assegnazione di mansioni proprie del profilo di operaio

Aggiungeva che, alla stregua della disciplina del ccnl inter partes, era a competere, in relazione al possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, l'inquadramento nel superiore quarto livello

Nella resistenza dell'ente il primo giudice, dato sfogo alle prove costituenti, accoglieva il ricorso, con il favore delle spese del grado

Parte appellante era a rassegnare le conclusioni epigrafate lamentando:

1. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente. Errore di interpretazione del risultato istruttorio, posto che non risultava comprovato che le nuove mansioni assegnate avessero natura operaia

2. Insufficiente motivazione con riferimento all'affermata sussistenza del diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel quarto livello, atteso che non vi era prova né della notifica del diploma al direttore, né dell'inerenza del predetto diploma alle mansioni espletate

Ricostituito il contraddittorio la parte appellata chiedeva la reiezione del gravame

All'esito della odierna udienza la causa era discussa e decisa.

I motivi che, in ragione della relativa connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati

Deve essere premesso che, pacificamente, non trattasi di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ma privatistico, con conseguente applicabilità non dell'art. 52 del t.u.p.u., ma dell'art. 2103 del codice sostanziale nel testo vigente *ratione temporis*

E, alla stregua del carattere dinamico della professionalità, al di là della qualifica o del livello eventualmente non diversificati, lo ius variandi datoriale deve tenere conto del corredo di esperienza acquisito, con la conseguenza che un *facere operaio* non può ritenersi equivalente ad uno impiegatizio precedentemente pacificamente esplicito

E' di emersione documentale, v. doc. n. 5 di parte appellata, che, all'esito della conversione del rapporto, di cui alla sentenza *inter partes* n. 760/12, erano state affidate alla odierna parte appellata, mansioni operaie:

" (...) a decorrere dalla data del 12 giugno 2012 presso questo Comune (...) con la qualifica di operaia, inquadrata nella III categoria professionale, addetta al Reparto Produzione (...) "

Ne discende, ad avviso del Collegio, al di là dell'esatto contenuto delle mansioni

poi esplicate, l'esistenza di un interesse a contrastare giudizialmente il predetto esercizio del potere conformativo, alla luce delle mansioni impiegatizie, si ribadisce, precedentemente svolte, v., in particolare, la deposizione del teste Magnani:

" (...) dal 2012 la sig.ra [] si occupava dei pagamenti fatture, rapporti con i fornitori; si occupava anche dell'emissione dei buoni d'ordine dell'officina ortopedica (...)"

Quanto al resto il diploma di ragioneria deve ritenersi " inerente " alle mansioni, predette e la relativa notifica al Direttore, di cui all'allegato 3 del ccnl inter partes, risponde ad una esigenza di conoscenza e di prova, non potendo essere l'inquadramento nel terzo livello decorrere anteriormente alla predetta conoscenza

Laddove, come incontestatamente nella specie, per effetto della partecipazione a pregresse prove selettive, v. comunicazione del 19.6.99, di cui al doc. n. 21 di parte appellata, il predetto diploma sia stato già comunicato al datore, la finalità sottesa al predetto disposto pattizio deve ritenersi soddisfatta e non deve ritenersi necessaria, ad avviso del Collegio, una seconda "notifica"

Conclusivamente, intergrata la motivazione nei termini sopra esposti, il dictum, di cui al dispositivo della prima pronuncia qui contrastata, si appalesa conforme a diritto e la controversia deve essere decisa come in calce

Le spese seguono la soccombenza e devono essere distratte come richiesto

E' applicabile, ratione temporis, il raddoppio di cui all'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/02

P.Q.M.

la Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello

Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori, con distrazione delle stesse in favore del difensore

Da' atto della applicabilità del raddoppio, di cui all'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/02

Bologna, 16.3.17

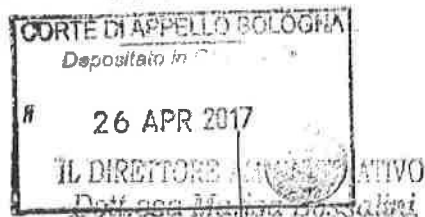
Il Consigliere estensore

dott. Claudio Bisi

Il Presidente

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Margherita Bossalini

dott. Stefano Brusati



ULTERIORE C.U. versato, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02: € 6450
corrisposto da INAIL (opposta merce su depositi H36 sentenza)
Bologna, 26/4/17

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Margherita Bossalini